

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1979, n. 68.

Integrazione dell'art. 17 della legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69 contenente norme per l'attuazione nella Regione Veneto delle direttive del Consiglio delle Comunità Europee per la riforma dell'agricoltura.

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

I contributi previsti dall'art. 17 della legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69 a favore di coloro che si impegnino a tenere una contabilità aziendale in conformità di quanto disposto dall'art. 11 della Direttiva C.E.E. n. 159/72, possono

essere concessi a tutti i soggetti ammessi a presentare il piano di sviluppo aziendale e/o interaziendale indicati dall'art. 7 della legge regionale sopra citata.

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 7 settembre 1979

Tomelleri